



DIREZIONE GENERALE

**CIRCOLARE: Qualificazione giuridica del Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR) – distinzione dalle indennità di cui all’art. 1751 c.c. – gestione separata e segregazione patrimoniale – esigibilità – prescrizione – dichiarazioni sostitutive dell’agente – neutralità amministrativa della Fondazione**

*1. CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL DIRETTORE GENERALE*

1. Premessa e finalità

La presente Circolare è adottata al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci, organici e vincolanti per l’azione amministrativa della Fondazione Enasarco in materia di Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (di seguito, FIRR), in assenza di un precedente testo unico di coordinamento interno.

La Circolare intende assicurare:

- uniformità applicativa;
- certezza giuridica;
- coerenza sistemica tra disciplina regolamentare, prassi amministrative e orientamenti giurisprudenziali;
- adeguato presidio dei profili di responsabilità amministrativa e contenziosa.

2. Natura giuridica del FIRR

Il FIRR è un istituto di fonte eteronoma, di origine corporativa e pattizia, disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) e storicamente recepito nell’ordinamento della Fondazione Enasarco.

Il FIRR configura un diritto patrimoniale dell’agente di commercio, sospensivamente condizionato alla cessazione del singolo rapporto di agenzia cui la quota si riferisce. Nelle more della cessazione del rapporto, l’agente vanta una posizione giuridica qualificabile come aspettativa legittima all’ottenimento del FIRR.

3. Distinzione dal regime dell’art. 1751 c.c.

Il FIRR è strutturalmente e funzionalmente distinto dalle indennità di fine rapporto previste dall’art. 1751 c.c., che hanno natura:

- legale;
- eventuale;
- causale;
- meritocratica.

La liquidazione del FIRR da parte della Fondazione:

- non comporta alcun accertamento, né espresso né implicito, in ordine alla spettanza o quantificazione dell’indennità ex art. 1751 c.c.;

- non pregiudica né condiziona il diritto dell'agente a far valere eventuali ulteriori pretese nei confronti del preponente;
- non implica alcuna valutazione sul criterio del "maggior favore", che resta rimesso al rapporto diretto tra agente e preponente e all'accertamento ex post previsto dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

#### 4. Ruolo e qualificazione della Fondazione Enasarco

La Fondazione Enasarco opera quale gestore istituzionale di un patrimonio vincolato, con funzioni di:

- amministrazione;
- rivalutazione;
- rendicontazione;
- liquidazione delle posizioni FIRR.

La Fondazione agisce in posizione di neutralità amministrativa rispetto alle vicende civilistiche dei rapporti di agenzia, senza esercizio di poteri discrezionali valutativi sulle cause di cessazione, sugli inadempimenti contrattuali o sulla spettanza delle indennità ex art. 1751 c.c.

#### 5. Esigibilità e prescrizione

Il diritto dell'agente alla liquidazione del FIRR matura alla cessazione del singolo rapporto di agenzia cui la quota si riferisce.

Il diritto alla liquidazione del FIRR è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal dies a quo individuato nella data di cessazione del rapporto.

La posizione FIRR dell'agente non è unitaria, ma articolata in una pluralità di quote, ciascuna riferita a un autonomo rapporto, con autonoma decorrenza della prescrizione.

#### 6. Dichiarazioni sostitutive dell'agente

Nei casi di documentazione mancante, incompleta o non tempestivamente disponibile, la Fondazione può ammettere dichiarazioni sostitutive rese dall'agente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inizio e/o la cessazione del rapporto di agenzia.

Tali dichiarazioni:

- hanno valore istruttorio qualificato;
- non hanno valore costitutivo del diritto;
- sono soggette a verifiche ex post;
- non prevalgono su titoli certi e definitivi di segno contrario.

#### 7. Sospensione della liquidazione

La sospensione della liquidazione del FIRR è ammessa esclusivamente in presenza di un titolo certo e definitivo.

Non costituiscono titolo idoneo alla sospensione:

- mere contestazioni del preponente;
- comunicazioni unilaterali prive di efficacia giuridica;
- segnalazioni non assistite da provvedimenti giurisdizionali o titoli esecutivi.

## 2. REGOLAMENTO FIRR

(Testo integrale completo)

Fondazione Enasarco

Regolamento del Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR)

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR), quale istituto di fonte eteronoma, di origine corporativa e pattizia, destinato a garantire all'agente di commercio un'indennità patrimoniale alla cessazione del rapporto di agenzia.

2. Il Regolamento definisce la natura giuridica del FIRR, la posizione soggettiva dell'agente, le modalità di accantonamento, esigibilità, liquidazione e prescrizione delle somme, nonché i principi di neutralità amministrativa della Fondazione.

### Art. 2 – Natura giuridica del FIRR

1. Il FIRR configura un diritto patrimoniale dell'agente di commercio, sospensivamente condizionato alla cessazione del singolo rapporto di agenzia cui la quota si riferisce.

2. Il FIRR è istituto autonomo e distinto dalle indennità di fine rapporto previste dall'art. 1751 del codice civile, che hanno natura legale, eventuale, causale e meritocratica.

3. La disciplina del FIRR trova fondamento negli Accordi Economici Collettivi e nella loro efficacia normativa per ultrattività e costante applicazione, nonché nell'efficacia *erga omnes* degli Accordi economici collettivi del 17/7/1957 e del 13/10/1958, recepiti, rispettivamente, nel d.P.R. 16/1/1961, n. 145 e nel d.P.R. 26/12/1960, n. 1842.

### Art. 3 – Struttura della posizione FIRR

1. La posizione FIRR dell'agente non costituisce una posizione giuridica unitaria, bensì è articolata in una pluralità di quote.

2. Ciascuna quota FIRR è riferita a uno specifico rapporto di agenzia intercorrente tra l'agente e una singola impresa preponente.

3. Ogni quota conserva autonomia giuridica ai fini dell'esigibilità, della prescrizione e della liquidazione.

### Art. 4 – Esigibilità del diritto

1. Il diritto dell'agente alla liquidazione della singola quota FIRR matura esclusivamente alla cessazione del rapporto di agenzia cui la quota si riferisce.

2. L'esigibilità non è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1751 c.c., né a valutazioni di carattere meritocratico o causale.

### Art. 5 – Prescrizione

1. Il diritto alla liquidazione della singola quota FIRR è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.

2. Il termine di prescrizione decorre dal dies a quo, individuato nella data di cessazione del rapporto di agenzia cui la quota si riferisce.

3. La prescrizione opera quota per quota e non sull'intera posizione complessiva dell'agente.

#### Art. 6 – Continuità dei mandati

1. Ai soli fini amministrativi, la Fondazione può tener conto della continuità o quasi-continuità dei mandati intercorsi tra il medesimo agente e diverse imprese preponenti.

2. Tale criterio ha natura organizzativa e gestionale e non incide sulla disciplina legale della prescrizione né sulla struttura plurima delle quote FIRR.

#### Art. 7 – Cessione del mandato

1. La cessione del mandato di agenzia è giuridicamente irrilevante nei confronti della Fondazione Enasarco.

2. In caso di cessione del mandato:

a) la quota FIRR maturata dall'agente cedente si cristallizza alla data di efficacia della cessione;

b) il rapporto prosegue esclusivamente in capo all'agente cessionario, con autonoma maturazione delle quote FIRR successive.

3. La cessione del mandato non comporta cessione automatica del credito FIRR, che resta personale e riferito al soggetto che ha maturato la quota.

#### Art. 8 – Istanza di liquidazione

1. La liquidazione del FIRR avviene esclusivamente su istanza dell'agente o degli aventi causa.

2. La presentazione dell'istanza costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.

#### Art. 9 – Documentazione di cessazione

1. L'istanza di liquidazione è corredata dalla documentazione attestante la cessazione del rapporto di agenzia.

2. In caso di documentazione mancante, incompleta o non tempestivamente disponibile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10.

#### Art. 10 – Dichiarazioni sostitutive dell'agente

1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'agente può rendere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti la data di inizio e/o di cessazione del rapporto di agenzia.

2. Le dichiarazioni:

a) hanno valore istruttorio qualificato;

b) non hanno valore costitutivo del diritto;

c) sono soggette a verifiche e controlli ex post;

d) non prevalgono su titoli certi e definitivi di segno contrario.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, la Fondazione procede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, ferme restando le responsabilità penali e civili.

Art. 11 – Neutralità amministrativa della Fondazione

1. La Fondazione Enasarco opera in posizione di neutralità amministrativa rispetto alle vicende civilistiche dei rapporti di agenzia.

2. La Fondazione non esercita poteri discrezionali di valutazione in ordine:

- a) alle cause di cessazione del rapporto;
- b) agli inadempimenti contrattuali;
- c) alla spettanza delle indennità ex art. 1751 c.c.

Art. 11-bis – Distinzione dalle indennità ex art. 1751 c.c.

1. La liquidazione del FIRR non comporta né implica riconoscimento, accertamento o quantificazione delle indennità di cui all'art. 1751 c.c.

2. Ogni eventuale controversia in materia resta estranea alla competenza della Fondazione.

Art. 12 – Sospensione della liquidazione

1. La liquidazione del FIRR può essere sospesa esclusivamente in presenza di un titolo certo e definitivo.

2. Non costituiscono titolo idoneo alla sospensione:

- a) mere contestazioni del proponente;
- b) segnalazioni unilaterali;
- c) comunicazioni prive di efficacia giuridica.

Art. 13 – Recupero e revoca

1. In caso di accertata insussistenza del diritto o di dichiarazioni mendaci, la Fondazione procede alla revoca della liquidazione e al recupero delle somme.

2. Il recupero avviene secondo le procedure interne vigenti.

Art. 14 – Coordinamento con la gestione separata

1. Il presente Regolamento si coordina con il Regolamento sulla gestione separata e segregata del FIRR.

2. Le disposizioni sulla gestione finanziaria, contabile e informatica del Fondo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del Documento Unico FIRR.

2. Esso si applica a tutte le posizioni FIRR, anche pregresse, in quanto disciplina interpretativa e organizzativa.

*3. REGOLAMENTO SULLA GESTIONE SEPARATA E SEGREGATA DEL FIRR*

(Testo integrale completo)

Fondazione Enasarco

Regolamento per la gestione separata e segregata del Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione separata e segregata del Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR), al fine di assicurare:

- a) autonomia economica, finanziaria e amministrativa del Fondo;
- b) tutela patrimoniale delle posizioni degli agenti;
- c) trasparenza, tracciabilità e corretto governo dei flussi finanziari;
- d) coerenza con i principi di prudenza, sostenibilità e neutralità amministrativa.

2. Il Regolamento dà attuazione agli indirizzi strategici approvati dagli Organi della Fondazione e si coordina con il Regolamento FIRR e con la Circolare interpretativa del Direttore Generale.

Art. 2 – Gestione separata del FIRR

1. Il FIRR è gestito in comparto separato rispetto alla gestione previdenziale e assistenziale della Fondazione.

2. La gestione separata comporta l'autonomia:

- a) economica;
- b) finanziaria;
- c) amministrativa;
- d) contabile;
- e) informatica.

3. Le attività e passività afferenti al FIRR non si confondono con quelle della gestione generale della Fondazione.

Art. 3 – Segregazione patrimoniale

1. Le risorse afferenti al FIRR sono vincolate a specifica destinazione e costituiscono patrimonio separato e segregato.

2. Tali risorse:

- a) non sono aggredibili dai creditori della Fondazione;
- b) non possono essere utilizzate per finalità diverse dalla liquidazione delle posizioni FIRR e dalla gestione del Fondo.

3. La segregazione patrimoniale opera a tutela esclusiva degli aventi diritto.

Art. 4 – Segregazione contabile

1. Il FIRR è oggetto di contabilità separata.

2. La contabilità consente:

- a) la puntuale individuazione delle posizioni individuali;
- b) la ricostruzione dei flussi in entrata e in uscita;
- c) la determinazione del risultato economico del comparto.

3. La rendicontazione del FIRR è distinta da quella delle altre gestioni della Fondazione.

Art. 5 – Segregazione informatica e dei dati

1. I dati afferenti al FIRR sono gestiti tramite sistemi informatici dedicati, separati da quelli relativi alla previdenza e all'assistenza.

2. I sistemi assicurano:

- a) integrità dei dati;
- b) tracciabilità delle operazioni;

- c) auditabilità;
  - d) conservazione a norma;
  - e) protezione dei dati personali.
3. Ogni operazione rilevante è registrata mediante audit log.

Art. 6 – Conto deposito dedicato

1. I flussi finanziari del FIRR sono gestiti tramite conto deposito dedicato, separato dai conti della gestione generale.
2. Il conto deposito è utilizzato esclusivamente per:
- a) l'incasso degli accantonamenti;
  - b) la liquidazione delle posizioni FIRR;
  - c) le operazioni di investimento del comparto.

Art. 7 – Gestione finanziaria, ALM e AAS

1. La gestione finanziaria del FIRR è improntata ai principi di:
- a) prudenza;
  - b) diversificazione;
  - c) sostenibilità;
  - d) coerenza con il profilo delle passività.
2. La Fondazione adotta un sistema di Asset Liability Management (ALM) dedicato al comparto FIRR.
3. È approvata una Asset Allocation Strategica (AAS) specifica per il FIRR, che definisce:
- a) le classi di attivo ammissibili;
  - b) i limiti di rischio;
  - c) gli obiettivi di rendimento compatibili con le passività.
4. Le scelte di investimento sono coerenti con la natura vincolata del Fondo.

Art. 8 – Rendimento del FIRR

1. Il rendimento delle somme accantonate è determinato sulla base degli utili netti della gestione separata del FIRR.
2. Il rendimento è attribuito alle posizioni individuali secondo criteri trasparenti e oggettivi.
3. Eventuali periodi transitori sono disciplinati da appositi atti della Fondazione.

Art. 9 – Controlli interni ed esterni

1. La gestione separata del FIRR è soggetta a:
- a) controlli interni di primo e secondo livello;
  - b) audit interni;
  - c) controlli contabili.
2. Restano fermi i controlli e la vigilanza esercitati dalle Autorità competenti.
3. La Fondazione assicura piena collaborazione in sede ispettiva.

Art. 10 – Dichiarazioni sostitutive e verifiche ex post

1. Le dichiarazioni sostitutive rese dagli agenti ai sensi del DPR 445/2000 sono acquisite e gestite nei sistemi del comparto FIRR.
2. La gestione separata assicura:

- a) tracciabilità delle dichiarazioni;
- b) verificabilità ex post;
- c) conservazione documentale.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, la Fondazione procede alla revoca, al recupero delle somme e alle segnalazioni di legge.

#### Art. 11 – Neutralità amministrativa

1. Anche nell'ambito della gestione separata, la Fondazione opera in posizione di neutralità amministrativa.

2. Nessuna attività di gestione finanziaria o istruttoria comporta valutazioni sulle vicende civilistiche dei rapporti di agenzia.

#### Art. 12 – Coordinamento regolamentare

1. Il presente Regolamento si coordina con:

- a) il Regolamento FIRR;
- b) la Circolare interpretativa del Direttore Generale;
- c) il Documento Unico FIRR.

2. In caso di contrasto interpretativo, prevalgono i principi di tutela dell'agente e di neutralità della Fondazione.

#### Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del Documento Unico FIRR.

2. Le disposizioni si applicano anche alle posizioni pregresse, in quanto di natura organizzativa e interpretativa.

### 4. TASSONOMIA GENERALE FIRR

(Versione definitiva e coordinata – punti 1–64)

## I. NATURA E FONDAMENTO GIURIDICO

1. Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR) Accantonamento obbligatorio destinato a garantire all'agente un'indennità patrimoniale alla cessazione del rapporto di agenzia.

#### 2. Fonte eteronoma dell'istituto

Il FIRR trae origine da norme corporative e dagli Accordi Economici Collettivi (AEC), con continuità normativa nel tempo.

#### 3. Accordi Economici Collettivi (AEC)

Fonti di disciplina del FIRR, dotate di efficacia normativa per ultrattività e costante applicazione. Inoltre, gli Accordi economici collettivi del 17/7/1957 e del 13/10/1958, recepiti, rispettivamente, nel d.P.R. 16/1/1961, n. 145 e nel d.P.R. 26/12/1960, n. 1842, sono dotati di efficacia *erga omnes*.

#### 4. Ultrattività degli AEC

Principio per cui gli AEC continuano a produrre effetti anche dopo la scadenza, in assenza di sostituzione.

5. Efficacia normativa di derivazione corporativa.  
Persistenza delle norme collettive ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. lgt. n. 369/1944 e della giurisprudenza costituzionale.

6. Autonomia dal regime codicistico ex art. 1751 c.c.  
Il FIRR è istituito distinto e autonomo rispetto all'indennità meritocratica codicistica.

7. Compatibilità sistemica con l'art. 1751 c.c.  
Il FIRR concorre al trattamento complessivo di cessazione secondo il criterio del maggior favore, senza sovrapposizione funzionale.

## II. STRUTTURA DEL SISTEMA INDENNITARIO

8. Indennità di fine rapporto dell'agente (IFR) Sistema complessivo di tutele patrimoniali riconosciute all'agente alla cessazione del mandato.

9. FIRR come componente fissa  
Quota accantonata e predeterminata, dovuta nella generalità delle ipotesi di cessazione del rapporto.

10. Indennità suppletiva di clientela  
Indennità aggiuntiva, corrisposta dal preponente, fondata su criteri equitativi e non meritocratici.

11. Indennità meritocratica  
Indennità variabile, legata all'apporto di clientela o allo sviluppo degli affari.

12. Cumulabilità delle indennità  
Le diverse componenti concorrono alla tutela complessiva dell'agente.

13. Derogabilità in melius  
Gli AEC possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto al regime legale.

## III. POSIZIONE GIURIDICA DELL'AGENTE

14. Piena titolarità dell'agente  
Le somme FIRR sono definitivamente acquisite al patrimonio dell'agente solo a seguito dell'erogazione delle stesse da parte della Fondazione, alla cessazione del rapporto di agenzia a cui si riferiscono, previa specifica istanza.

15. Aspettativa qualificata e Diritto soggettivo patrimoniale  
Nel corso del rapporto di agenzia, il FIRR configura, per l'agente, una posizione giuridica soggettiva di aspettativa qualificata. Alla cessazione del rapporto di agenzia, il FIRR costituisce un diritto patrimoniale certo, liquido ed esigibile

16. Diritto sospensivamente condizionato  
Il diritto sorge al verificarsi della cessazione del rapporto.

17. Inesistenza di poteri discrezionali di ablazione ENASARCO non può negare la liquidazione in assenza di titolo certo e definitivo.

#### IV. RUOLO E QUALIFICAZIONE DI ENASARCO

18. Gestore istituzionale del FIRR

ENASARCO opera quale gestore di un patrimonio vincolato.

19. Non mera funzione di deposito

La Fondazione svolge attività di gestione, rivalutazione, amministrazione e liquidazione.

20. Responsabilità gestoria qualificata

Obblighi di corretta amministrazione, trasparenza e rendicontazione.

21. Separazione dalla mission previdenziale Distinzione strutturale tra FIRR e previdenza obbligatoria.

#### V. GESTIONE SEPARATA E SEGREGAZIONE

22. Gestione separata del FIRR

Compartimentazione economica, finanziaria e amministrativa del FIRR (dal 1° gennaio 2024).

23. Segregazione patrimoniale

Vincolo di destinazione delle risorse FIRR, non aggredibili dal patrimonio generale.

24. Segregazione contabile

Contabilità autonoma del comparto FIRR.

25. Segregazione dei dati

Database informatico separato dalla gestione previdenziale.

26. Conto deposito dedicato

Flussi finanziari FIRR gestiti su conto distinto.

#### VI. PARAMETRI DI CONTRIBUZIONE E CALCOLO

27. Imponibile FIRR

Base di calcolo comprendente provvigioni e altre somme contrattualmente rilevanti.

28. Scaglioni provvigionali

Fasce di reddito su cui si applicano aliquote decrescenti.

29. Monomandatario / Plurimandatario

Classificazione rilevante ai fini delle aliquote e dei massimali.

30. Aliquote AEC

Percentuali di accantonamento stabilite dalla contrattazione collettiva.

31. Rendimento del FIRR

Rivalutazione annuale delle somme accantonate.

32. Nuovo criterio di rendimento (post-2024) Rendimento basato sugli utili netti della gestione separata.

## VII. DINAMICHE DEL RAPPORTO E LIQUIDAZIONE

### 33. Cessazione del mandato

Evento che rende esigibile il diritto alla liquidazione del FIRR.

### 34. Istanza di liquidazione

Domanda presentata esclusivamente dall'agente o dagli aventi causa.

### 35. Documentazione di cessazione

Certificazioni del proponente o altri elementi istruttori.

36. Dichiarazione sostitutiva dell'agente (DPR 445/2000) Atto fidefaciente mediante cui l'agente può attestare inizio e/o cessazione del mandato.

37. Valore istruttorio qualificato della dichiarazione La dichiarazione non è costitutiva, ma idonea a sostenere l'istruttoria.

### 38. Verifiche ex post

Controlli successivi sull'attendibilità delle dichiarazioni.

### 39. Revoca e recupero

Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.

## VIII. SOSPENSIONI E LIMITI ALLA LIQUIDAZIONE

### 40. Titolo certo e definitivo

Unico presupposto legittimo per sospendere la liquidazione.

41. Inammissibilità dei blocchi discrezionali Esclusione di sospensioni basate su mere contestazioni del proponente.

### 42. Violazioni gravi dell'agente

Ipotesi rilevanti solo se accertate con provvedimento definitivo.

## IX. PRESCRIZIONE E DECADENZA

43. Prescrizione ordinaria decennale del FIRR, termine entro cui l'agente deve esercitare il diritto alla liquidazione.

### 44. Dies a quo

Decorrenza dalla cessazione del singolo rapporto di agenzia.

45. Atti interruttivi della prescrizione Istanza di liquidazione o atti equipollenti.

### 46. Continuità dei mandati

Criterio amministrativo per evitare frammentazioni artificiali, senza effetti sospensivi legali.

### 47. Decadenza annuale ex art. 1751 c.c.

Istituto distinto e non applicabile automaticamente al FIRR.

## X. GOVERNANCE FINANZIARIA E CONTROLLO

### 48. Asset Liability Management (ALM)

Gestione integrata attivi/passivi del comparto FIRR.

#### 48-bis. Coerenza ALM con passività individuali

Allineamento tra scadenze attese delle posizioni FIRR e struttura degli investimenti.

#### 48-ter. Neutralità finanziaria della Fondazione

Assenza di finalità speculative nella gestione FIRR.

#### 48-quater. Principio di segregazione funzionale

Separazione delle funzioni decisionali, operative e di controllo.

#### 48-quinquies.

Tracciabilità delle decisioni di investimento Obbligo di documentazione e auditabilità delle scelte.

#### 48-sexies.

Divieto di compensazione inter-gestionale Inammissibilità di compensazioni tra FIRR e altre gestioni.

#### 48-septies.

Trasparenza verso gli iscritti Accessibilità alle informazioni individuali FIRR.

#### 48-octies. Vigilanza rafforzata

Rafforzamento dei presidi di controllo interno ed esterno.

### 49. Asset Allocation Strategica (AAS)

Politica di investimento dedicata al FIRR.

### 50. Principio di prudenza

Criterio guida della gestione finanziaria.

### 51. Trasparenza verso gli iscritti

Chiarezza, accessibilità e comprensibilità delle informazioni FIRR.

### 52. Auditabilità

Tracciabilità completa delle operazioni.

### 53. Controllo interno

Presidi organizzativi e procedurali.

### 54. Vigilanza esterna

Controlli ministeriali e contabili.

## XI. DIGITALIZZAZIONE E PROCESSI

### 55. Compliance by design

Incorporazione delle regole giuridiche nei sistemi informativi.

### 56. Workflow digitali FIRR

Processi automatizzati di iscrizione, gestione e liquidazione.

57. Bonifica anagrafica storica

Ricostruzione documentale delle posizioni pregresse.

58. Cessazione d'ufficio dei mandati improduttivi Chiusura amministrativa per inattività prolungata.

59. Interoperabilità dei dati

Coerenza tra sistemi interni e documentazione esterna.

60. Responsabilizzazione dell'agente

Centralità dell'agente come soggetto titolare e dichiarativo.

XII. PRINCIPI DI CHIUSURA SISTEMICA

61. Tutela dell'affidamento

Protezione delle aspettative legittime dell'agente.

62. Favor agentis

Interpretazione sistematica in senso più favorevole all'agente.

63. Neutralità amministrativa

ENASARCO quale gestore imparziale del Fondo.

64. Equilibrio tra efficienza e garanzie Bilanciamento tra semplificazione procedurale e certezza giuridica.

*5. ATTO DI ADOZIONE DEL DIRETTORE GENERALE*

Fondazione Enasarco  
Direzione Generale

ATTO DI ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO FIRR

Il Direttore Generale della Fondazione Enasarco

VISTO

- l'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la legge 12 marzo 1973, n. 12, istitutiva della Fondazione Enasarco;
- lo Statuto della Fondazione Enasarco;
- i poteri di indirizzo organizzativo, regolamentare e interpretativo attribuiti al

Direttore Generale;

CONSIDERATO

- che il Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR) costituisce istituto di fonte eteronoma, di origine corporativa e pattizia, disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi;
- che nel tempo si è stratificata una pluralità di fonti, prassi amministrative e orientamenti giurisprudenziali in materia di FIRR, in assenza di un testo unico interno di coordinamento;
- che la Fondazione ha avviato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una gestione separata e segregata del FIRR, con autonoma rilevanza economica, finanziaria, contabile e informatica;

- che risulta necessario assicurare uniformità applicativa, certezza giuridica, trasparenza amministrativa e coerenza sistemica dell'azione della Fondazione;
- che è interesse primario della Fondazione presidiare adeguatamente i profili di responsabilità amministrativa e contenziosa, anche mediante indirizzi interpretativi interni vincolanti;

#### RITENUTO

- opportuno adottare un Documento Unico FIRR quale atto di coordinamento interpretativo, regolamentare e organizzativo interno;
- che tale Documento Unico non introduce nuovi diritti o obblighi sostanziali, ma sistematizza, coordina e rende coerente l'ordinamento interno vivente della Fondazione in materia di FIRR;

#### ADOTTA

il DOCUMENTO UNICO FIRR – Codice interno sulla disciplina del Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto, composto dalle seguenti parti integranti e sostanziali:

1. Circolare interpretativa del Direttore Generale in materia di FIRR;
2. Regolamento del Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR);
3. Regolamento sulla gestione separata e segregata del FIRR;
4. Tassonomia generale FIRR (punti 1-64);
5. Nota standard a fini difensivi per l'Avvocatura interna della Fondazione.

#### DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Documento Unico FIRR ha natura di atto interno di indirizzo interpretativo, regolamentare e organizzativo ed è vincolante per tutte le strutture della Fondazione Enasarco.
2. Il Documento Unico FIRR si applica a tutte le posizioni FIRR, anche pregresse, in quanto volto a disciplinare profili interpretativi, procedurali e organizzativi.
3. Le strutture competenti sono tenute a conformare le procedure amministrative, istruttorie e di liquidazione ai principi e alle disposizioni contenute nel Documento Unico FIRR.
4. L'Avvocatura interna della Fondazione si conforma alla Nota difensiva standard allegata, quale indirizzo unitario per la gestione del contenzioso in materia di FIRR.
5. Il presente Atto entra in vigore dalla data della sua adozione.

Il Direttore Generale  
(Antonio Buonfiglio)

